



Comune di Villaspeciosa

Provincia di Cagliari

Piazza Croce Santa , 6 tel 070/ 9639039 fax 9639540 c.f. 80017670920

Allegato alla delibera C.C. n.31 del 29/07/2008

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI COMUNALI

ART. 1

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e individua i criteri generali per la concessione in uso degli immobili di proprietà comunale.

Sono esclusi dalle disposizioni contenute nel presente regolamento gli impianti sportivi per i quali è in vigore uno specifico provvedimento normativo.

Gli immobili sono prioritariamente utilizzati dall'Amministrazione Comunale per gli scopi istituzionali o contingenti.

I locali possono essere concessi in uso a gruppi, Enti o associazioni che svolgono attività sociali, culturali, sportive e ricreative, riconoscendo nell'ordine la precedenza a quanti svolgono attività promosse e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, a quanti operano nel volontariato ed a quanti organizzano attività fruibili gratuitamente dalla generalità dei cittadini.

Inoltre, possono essere concessi in uso temporaneo, oltre che ai soggetti indicati nel precedente comma, anche a privati cittadini, ad organizzazioni politiche e sindacali, a cooperative, scuole, enti, imprese, ecc., per svolgervi convegni, conferenze, mostre, proiezioni, assistenza patronale ed iniziative di interesse sociale e/o assistenziale.

I locali non possono essere concessi per attività di natura commerciale o privata, intendendosi quest'ultima come attività che esclude l'accesso dei cittadini (esempio, assemblea condominiale).

Gli edifici delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di II° grado sono concessi, sentito il parere dell'autorità scolastica, solo per lo svolgimento di attività istituzionali promosse dall'Amministrazione Comunale o da associazioni per lo svolgimento di iniziative a carattere sportivo-culturale.

ART. 2

Tutti i fabbricati presenti nel Comune di Villaspeciosa e normati dal presente Regolamento costituiscono un'unica entità ed in tal senso vanno utilizzati senza distinzioni, previa salvaguardia della peculiarità dei singoli edifici e delle attività che in essi si svolgono.

Le concessioni dei locali menzionati possono essere:

- **occasionali**: quelle che non superano i tre giorni consecutivi e sono destinate a gruppi, enti o associazioni, per consentire loro di svolgere riunioni, assemblee, seminari o manifestazioni varie, culturali, ricreative o inerenti il tempo libero. La domanda di concessione deve essere presentata ordinariamente (almeno) 30 giorni prima della data oggetto della richiesta;

- **ricorrenti**: quelle che consentono a gruppi, Enti o associazioni di utilizzare i locali per più di una volta, in giorni e momenti programmati anche non consecutivi, per un periodo determinato, di norma non superiore a sei mesi. L'istanza di rinnovo va presentata almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione;

- **consecutive:** quelle che consentono a gruppi, Enti o associazioni di utilizzare i locali in forma continuativa per finalità aggregative, per lo svolgimento di attività sociali, assistenziali o di altro servizio. Dette concessioni sono rilasciabili per un periodo di tempo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.

Non è consentita la concessione permanente né a tempo indeterminato dei locali del Palazzo Municipale.

La **sala consiliare** può venir concessa per iniziative pianificate dall'Amministrazione comunale: convegni, congressi, incontri, riunioni, manifestazioni, celebrazioni, previa verifica che le finalità non siano in contrasto con la condizione istituzionale;

Le **sale – riunioni** dislocate in edifici comunali, accertate le caratteristiche e la conformità riconducibile alla domanda di utilizzo, possono venir concesse per:

- a) convegni, incontri, riunioni, previa verifica che le finalità non siano in contrasto con la condizione di istituzione del Comune di Villaspeciosa;
- b) attività continuative di carattere educativo, culturale, ricreativo, divulgativo e di aggregazione;
- c) assemblee di associazioni, enti, partiti politici, sindacati.

La concessione per l'utilizzo di locali o impianti di proprietà comunale viene rilasciata dal responsabile del servizio interessato, previo nulla osta, per quelle continuative, della Giunta Comunale, che adotta apposita deliberazione.

La concessione occasionale, ricorrente o consecutiva esclude, in ogni caso, la possibilità di fissare la sede dell'associazione presso il locale concesso, di depositarvi materiali e suppellettili della medesima o, di manomettere le suppellettili e le attrezzature esistenti, a meno che non si tratti di attività organizzata per conto del Comune, nel qual caso l'autorizzazione, data per iscritto, avrà la durata dell'attività oggetto della concessione e non potrà avere frequenze tali da ridurre la possibilità di utilizzo degli spazi da parte di altre entità di aggregazione sociale.

E' fatto tassativo divieto ai concessionari di occupare altri spazi oltre quelli concessi, di utilizzare i locali per usi diversi da quelli dichiarati, di estendere l'uso dei locali stessi a terzi.

I gruppi e le associazioni operanti in Villaspeciosa, dovranno uniformarsi al principio fondamentale che gli stessi sono ospiti e che la concessione di utilizzo può essere revocata in qualsiasi momento per autonomo, insindacabile e motivato giudizio, del Responsabile del servizio o con atto deliberativo, per quelle continuative, della Giunta Comunale.

ART. 3

Trattandosi di strutture patrimoniali con destinazione d'uso vincolata, l'utilizzo dei locali è disciplinato dalle seguenti normative:

- Legge 4 agosto 1977 n. 517;
- Legge 19 luglio 1991 n. 216;
- Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n.133 del 3.04.1996;
- D.P.R. 567 del 10.10.1996;
- T.U.E.L. (D.Lgs.267/2000)
- Codice Civile

ART. 4

Per l'autorizzazione all'uso degli immobili, dovrà essere presentata domanda al Responsabile del Servizio, corredata dalla documentazione necessaria, di norma con un anticipo di 30 (trenta) giorni sui tempi programmati per il loro utilizzo, così da permettere

all'Amministrazione stessa di provvedere all'istruttoria e determinare il relativo calendario di utilizzo.

Nessun immobile o struttura comunale può essere concessa come sede di partiti politici.

La domanda di rinnovo per l'utilizzo degli immobili comunali dovrà pervenire al Responsabile del Servizio almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza della convenzione in corso.

Le richieste presentate potranno essere assolte compatibilmente con la disponibilità delle strutture stesse e i programmi di utilizzo per attività promosse dall'Amministrazione comunale.

ART. 5

Per la concessione dei locali deve essere preliminarmente accertata:

- l'oggettiva disponibilità dell'immobile;
- la non interferenza con le normali attività di istituto dell'Ente Locale o di altro ente che ordinariamente utilizza l'immobile;
- la rilevanza dell'iniziativa o manifestazione.

ART. 6

La domanda per l'utilizzo continuativo degli immobili, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o organismo richiedente o dal privato cittadino che ne assume ogni responsabilità di fronte al concedente, deve essere indirizzata al Sindaco e dovrà indicare:

- l'immobile o la porzione di esso di cui si chiede la concessione;
- i tempi e l'orario di utilizzo;
- i servizi e le attrezzature tecniche (audio, luci, ecc.) presenti nel locale di cui chiede la disponibilità, garantendo che all'utilizzo provvederà con tecnici qualificati,
- l'attività e le manifestazioni da realizzarsi;
- il numero previsto dei partecipanti;
- dichiarazione di conoscere ed osservare le prescrizioni del presente regolamento, nonché delle leggi e regolamenti vigenti in materia di pubblici spettacoli;
- dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità per danni di ogni tipo che possono arrecarsi a edifici, pertinenze, cose o persone, in occasione dello svolgimento di attività o manifestazioni.

Per lo svolgimento di spettacoli o iniziative similari, il concessionario dovrà munirsi delle licenze e/o autorizzazioni previste dalle vigenti normative.

Nel caso debbano essere installate attrezzature proprie, il richiedente dovrà provvedere – oltre al loro approntamento con tecnici qualificati – anche alla consegna di idonea certificazione attestante la conformità alla normativa vigente, sulla qualità dei materiali impiegati e la rispondenza ai requisiti di sicurezza. Al termine della concessione le apparecchiature di cui sopra devono essere rimosse.

La concessione di utilizzo continuativo verrà siglata da apposita convenzione cui seguirà, entro 3 (tre) giorni, la presentazione di una polizza assicurativa a titolo di garanzia per danni a persone e cose, se richiesta dall'Amministrazione.

Qualora, nei casi individuati, non venga consegnata entro i termini prescritti la citata polizza, il Comune potrà revocare la concessione.

L'avvenuta consegna dell'immobile al concessionario dovrà risultare da apposito verbale redatto dal Comune e sottoscritto dal legale rappresentante della Società o dal soggetto privato richiedente.

Sono a carico del concessionario per l'utilizzo corrente dell'immobile tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria, la custodia, le pulizie e la gestione della struttura nel periodo di concessione.

Il concessionario è tenuto al deposito di una cauzione e verserà al Comune un canone annuo fisso determinato dalla Giunta Comunale che dovrà tener conto della tipologia e dell'attività posta in essere o un canone individuato per la singola iniziativa.

ART. 7

Qualora la gestione permanga in capo al Comune potrà essere concesso l'uso degli immobili comunali ad orari fissi o per determinate e definite manifestazioni.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o organismo richiedente o dal privato cittadino, che ne assume ogni responsabilità di fronte al concedente, deve essere indirizzata al Sindaco e dovrà contenere:

- l'immobile o la porzione di esso di cui si chiede la concessione;
- i tempi e l'orario di utilizzo;
- i servizi e le attrezzature tecniche (audio, luci, ecc.) presenti nel locale di cui chiede la disponibilità, garantendo che all'utilizzo provvederà con tecnici qualificati,
- l'attività e le manifestazioni da realizzarsi;
- il numero previsto dei partecipanti;
- dichiarazione di conoscere ed osservare le prescrizioni del presente regolamento, nonché delle leggi e regolamenti vigenti in materia di pubblici spettacoli;
- dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità per danni di ogni tipo che possono arrecarsi a edifici, pertinenze, cose o persone, in occasione dello svolgimento di attività o manifestazioni.

Per lo svolgimento di spettacoli o iniziative simili, il concessionario dovrà munirsi delle licenze e/o autorizzazioni previste dalle vigenti normative.

Nel caso debbano essere installate attrezzature proprie, il richiedente dovrà provvedere – oltre al loro approntamento con tecnici qualificati – anche alla consegna di idonea certificazione attestante la conformità alla normativa vigente, sulla qualità dei materiali impiegati e la rispondenza ai requisiti di sicurezza. Al termine della concessione le apparecchiature di cui sopra devono essere rimosse.

Il soggetto utilizzatore sarà tenuto al deposito di una cauzione e al pagamento di una quota di partecipazione nei costi di gestione sulla base di una tariffa oraria.

In ogni caso saranno a carico dell'utilizzatore le pulizie dell'immobile, se necessario.

Il Responsabile del Servizio dovrà comunicare agli interessati l'esito delle domande di utilizzo entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

ART. 8

Il Sindaco può rifiutare o revocare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione già concessa qualora sussistano o sopraggiungano ragioni di pubblica sicurezza e/o per accertato uso difforme della struttura, e/o inosservanza al presente regolamento, su segnalazione scritta del Responsabile del Servizio o per averlo accertato direttamente.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di sospendere o interrompere in qualsiasi momento le concessioni rilasciate per sopravvenute esigenze connesse alla necessità di disporre dei locali per lo svolgimento di manifestazioni, assemblee pubbliche, riunioni organizzate dalla stessa. La sospensione o l'interruzione della concessione rilasciata deve essere preavvisata ai concessionari almeno 24 ore prima. La sospensione, revoca o interruzione della concessione, non dà luogo per il concessionario ad alcun rimborso e/o indennizzo ma soltanto alla facoltà di recupero, da concordarsi, delle giornate non utilizzate.

ART. 9

Per particolari manifestazioni, per la cui rilevanza il Comune ritenga di dare il proprio patrocinio, la stessa si riserva la facoltà di concedere gratuitamente l'uso degli immobili, ferma restando l'assunzione di responsabilità da parte del concessionario e/o da chi utilizza i locali.

ART. 10

Le Società, Associazioni, Enti e soggetti privati concessionari saranno ritenuti direttamente responsabili verso il Comune di ogni danno che dovesse derivare all'impianto ed alle relative attrezzature o all'immobile da ogni azione ed omissione dolosa o semplicemente colposa. Al concessionario farà altresì carico l'obbligo durante lo svolgimento delle attività, la custodia e la vigilanza dell'immobile concesso e delle relative pertinenze e attrezzature, nonché l'onere pieno e incondizionato di ogni responsabilità civile per danni a persone e/o cose che dovessero derivare dall'uso difforme dell'impianto o dello stabile, ivi compresi i danni a terzi.

ART. 11

La concessione degli immobili verrà rilasciata in ordine alla presentazione delle domande, con le seguenti priorità.

- a) iniziative di carattere istituzionale promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale,
- b) attività promosse da altri Enti pubblici,
- c) in subordine soggetti, enti, gruppi e associazioni senza scopo di lucro,
- d) privati cittadini, organizzazioni politiche e sindacali, cooperative, enti, imprese, ecc. per lo svolgimento di convegni, conferenze, mostre, proiezioni, assistenza patronale e iniziative di interesse sociale e/o assistenziale.

ART. 12

Durante lo svolgimento delle manifestazioni le Società o Associazioni concessionarie, possono istituire apposito spaccio di bevande e alimenti negli eventuali locali, ritenuti idonei allo scopo, nel rispetto dei regolamenti, della normativa igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza vigente.

Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge previsti per la vendita a carattere temporaneo, devono inoltrare apposita domanda al Sindaco.

Gli oneri connessi con l'installazione dei banchi di mescita, frigoriferi, macchine per il caffè ed altri utensili, sono a totale carico degli interessati.

Ogni installazione, sempre a carattere temporaneo, deve essere in regola sia con le norme sanitarie, annonarie, pubblica sicurezza e antinfortunistiche previste dalle vigenti leggi.

ART. 13

Il Comune, tramite i propri uffici tecnico e di polizia municipale, vigilerà sulla buona conservazione degli impianti e delle relative attrezzature e contesterà al concessionario eventuali inadempienze agli obblighi contenuti nel presente regolamento.

Qualora le inadempienze non vengano sanate nei tempi fissati si procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 14

Le tariffe per la concessione in uso dei locali e gli adeguamenti annuali sono determinati dalla Giunta comunale sulla base dei costi d'esercizio della struttura, diversificandole a seconda delle particolari finalità, nel rispetto dei seguenti criteri:

a. CAUZIONE

- Privati, enti e associazioni con finalità commerciali
- Utilizzi periodici, continuativi o prolungati

b. UTILIZZO A PAGAMENTO

Tariffa doppia

- Privati, enti e associazioni con finalità commerciali

Tariffa intera

- Assemblee e manifestazioni private
- iniziative in occasione di consultazioni elettorali

Tariffa ridotta

- Attività patrocinate dall'Amministrazione
- Iniziative di gruppi per la promozione di attività sociali

c. UTILIZZO GRATUITO

- Scuole, per manifestazioni a carattere scolastico
- Manifestazioni a scopo di beneficenza

ART. 15

Il presente regolamento costituisce norma fondamentale per la stipula di convenzioni ed analogo quanto con esso in contrasto e previsto nei regolamenti in vigore.

Esso consta di n. 15 articoli, inseriti in numero 6 pagine sottoscritte nella copia originale dal sindaco e dal segretario.

Il Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio.